

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

REGOLAMENTO

dell'Organismo di Mediazione del Foro di Trani

Art. 1: Ambito di Applicazione

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di Legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di Legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Le parti devono partecipare al procedimento sempre con l'assistenza di un Difensore.

In caso di impossibilità a comparire personalmente le parti potranno essere rappresentate da terzi o dal proprio Avvocato muniti di procura speciale notarile sostanziale.

La documentazione a prodursi dalle parti nel procedimento di mediazione deve essere inoltrata in Segreteria alternativamente a mezzo apposita piattaforma o pec, nel termine previsto dagli artt. 6 del presente Regolamento.

Art. 2: La Segreteria

La Segreteria dell'O.M.T. amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non devono entrare nel merito della controversia, né devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. lgs. n.28/2010 e successive modifiche, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o partecipa al procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un registro informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento, al relativo esito e all'aspetto fiscale e contabile.

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi di 1

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

La Segreteria deve indicare e verificare che su ogni atto dell'O.M.T. siano riportati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di mediazione nel Registro ed il numero progressivo attribuito al procedimento.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento nonché l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento, forma il fascicolo del procedimento e annota la domanda nell'apposito registro telematico.

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 3: Il Mediatore

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il Coordinatore dell'O.M.T. designa un mediatore individuandolo, qualora non fosse indicato congiuntamente delle parti, tra i nominativi inseriti nell'elenco dei mediatori, seguendo il criterio della rotazione dell'affidamento degli incarichi in ordine alfabetico.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani, nella sezione O.M.T.

Requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco predetto sono:

1. l'iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Trani;
2. il possesso di una specifica formazione conseguita mediante la partecipazione ad un corso tenuto dagli enti di formazione, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Ministeriale del 18.10.2010 n.180 e successive modifiche e/o integrazioni, che consti di un numero di ore non inferiore a 54, nonché di essere in regola con gli aggiornamenti biennali previsti dalla Legge;

Al fini della permanenza nel suddetto elenco, il mediatore dovrà partecipare ad uno specifico aggiornamento biennale della durata di ore 18, nonché dovrà assistere, nel biennio in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione.

L'O.M.T. è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

3 lett. b, del D.L. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Il mediatore, non in regola con i predetti requisiti di aggiornamento professionale, sarà temporaneamente sospeso - con provvedimento dell'OMT - dall'attività di mediazione, sino alla verifica dell'ottenimento dei requisiti mancanti.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto dell'art. 4 del presente regolamento e mantenere i livelli qualitativi richiesti dal medesimo Organismo, mediante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento specifici.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Il mediatore, salvo gravi e documentati motivi da comunicare, in ogni caso, nel più breve tempo possibile, è tenuto a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato. La mancata partecipazione a quest'ultima, senza giustificato motivo da parte del mediatore, è causa di sospensione per mesi due e, in caso di reiterato comportamento in tal senso per tre volte, di cancellazione d'ufficio dall'elenco.

In caso di assenza del mediatore nel giorno e nell'ora fissati per la procedura di mediazione cui è stato designato, l'Organismo può sostituirlo senza formalità.

Il mediatore non potrà svolgere in seguito, in favore delle stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

Al mediatore e ai suoi ausiliari é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto altresì obbligo di:

- a) sottoscrivere, al momento dell'accettazione dell'incarico, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità, riservatezza ed idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico, secondo le formule previste dal Regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo Regolamento;
- b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, ove richiesto dalle parti;

Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.

Nel caso in cui, nel corso del procedimento, il mediatore rinunci all'incarico, previa dichiarazione scritta e motivata inoltrata alla segreteria dell'O.M.T. e le parti non scelgano altro mediatore di comune accordo, il responsabile dell'O.M.T., provvederà alla nomina di un altro mediatore.

È facoltà dell'O.M.T. designare mediatori ausiliari da affiancare al mediatore titolare della procedura senza alcun aggravio di costi per le parti. Il rimborso spese e l'indennità di mediazione sarà ripartita in parti uguali tra i due mediatori.

Solo in casi particolari, quando la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 4: Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Art. 5: Riservatezza del procedimento

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

incontri o delle sessioni non può essere registrato o verbalizzato.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'O.M.T. o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutte le altre parti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'O.M.T., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne che nei casi di Legge o previsti dal presente regolamento.

Art. 6: Domanda di mediazione

Il procedimento di mediazione si attiva attraverso la presentazione della domanda, a mezzo pec o su apposita piattaforma all'indirizzo <https://concilio.dcssrl.it/concilio-OPENWEB1/login/omttrani>, unitamente ai dati e documenti sottoelencati:

- nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti di attestazione scritta dei necessari poteri e presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi degli Avvocati che assisteranno la parte nel procedimento con attestazione scritta del relativo potere (procura);
- indicazione del valore della controversia;
- copia della ricevuta delle spese di avvio del procedimento;

Nei casi di cui al successivo art. 13, l'istanza va accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per la difesa dei non

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

abbienti.

Il relativo versamento delle spese di avvio e delle indennità dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario: **CREDEM IBAN IT94B0303241720010000838686 - INTESTATO A O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.**

Quanto alla sottoscrizione dell'istanza, la stessa dovrà essere sottoscritta dalla parte che intende presentarla, salvo espressa previsione della facoltà, per il difensore, di presentarla in proprio e sottoscriverla.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata al presente regolamento, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.M.T.

Art. 7: Adempimenti dell'OMT - Designazione del mediatore e del tirocinante.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, l'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

L'istanza di mediazione, la designazione del mediatore, l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro sono comunicate a cura dell'organismo alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L'O.M.T. designa il mediatore seguendo il criterio alfabetico di turnazione, attingendo il nominativo dall'elenco dei mediatori iscritti all'O.M.T.

L'O.M.T. designa per ogni procedimento il tirocinante seguendo il criterio alfabetico di turnazione, attingendo il nominativo dall'elenco dei tirocinanti iscritti all'O.M.T.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d. lgs. 28/2010 così come modificata dal D.L. 149/2022, la domanda di mediazione giunta a conoscenza delle parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una volta sola, sicchè a prescindere dagli adempimenti a carico dell'O.M.T., la parte, ai fini di cui innanzi, può comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'O.M.T.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ma non agli atti e documenti messi a disposizione del Mediatore e ad esso riservati, salvo che la parte abbia espressamente

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

dichiarato, pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di volerli scambiare con la controparte.

Art. 8: Adempimenti per la parte che aderisce alla mediazione

La parte chiamata alla mediazione, in caso di adesione, deve inserire la propria dichiarazione di adesione sulla piattaforma informatica all'indirizzo <https://concilio.dcssrl.it/concilio-OPENWEB1/login/omttrani> oppure comunicarla a mezzo pec all'indirizzo omt@pec.ordineavvocatitrani.it; deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'O.M.T. e deve fornire prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio.

L'adesione deve pervenire alla segreteria dell'organismo entro e non oltre tre giorni prima dell'incontro stabilito.

L'adesione dovrà contenere tutti i documenti richiesti dalla legge:

- nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti di attestazione scritta dei necessari poteri e presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi degli Avvocati che assisteranno la parte nel procedimento con attestazione scritta del relativo potere (procura);
- indicazione del valore della controversia;
copia della ricevuta delle spese di avvio del procedimento.

A tale dichiarazione di adesione dovrà essere allegata, nei casi di cui al successivo art. 13, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti voluti dalla Legge per la difesa dei non abbienti.

Il mancato pagamento delle spese di avvio o il mancato deposito della documentazione richiesti alla parte invitata comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare alla mediazione.

Art. 9: Assistenza e rappresentanza delle parti

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia in virtù di specifica procura notarile.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi di 7

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 così come modificata dal D.L. 149/2022, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Art. 10: Procedimento di mediazione e verbale

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, non soggetto a sospensione feriale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione; su accordo delle parti ed entro la scadenza del suddetto termine, è possibile richiedere una proroga di ulteriori tre mesi per una sola volta.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.M.T. o, in alternativa, in videoconferenza, se richiesto dalle parti che siano in possesso della firma digitale qualificata, così come disciplinato dal successivo art. 11.

È data facoltà alle parti di formulare una richiesta motivata di rinvio del primo incontro, **previa adesione al procedimento.**

Nel primo incontro il mediatore, accertata la competenza per territorio dell'O.M.T., espone alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità, incontrando le parti congiuntamente o separatamente, qualora il mediatore lo ritenga opportuno.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010, se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, contenente l'indicazione del relativo valore.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.

In ogni caso ed in qualsiasi fase del procedimento il mediatore, ove le parti ne facciano concorde richiesta, formula una proposta di conciliazione, informando previamente le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D. lgs 28/2010.

La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

Le parti fanno pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggiore termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Il verbale conclusivo della mediazione attestante il raggiungimento dell'accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.

Art. 11: svolgimento dell'incontro di mediazione in modalità videoconferenza

In alternativa alla modalità in presenza, il procedimento di mediazione si può svolgere in modalità videoconferenza da remoto.

Ciascuna parte all'atto della presentazione della domanda può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

La parte chiamata, nei termini stabiliti per l'adesione, dovrà prestare il consenso allo svolgimento della mediazione in videoconferenza.

Le parti devono prestare il proprio consenso allo svolgimento dell'incontro di mediazione in videoconferenza, anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR).

Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato.

Prima dello svolgimento dell'incontro di mediazione gli avvocati, le parti, il Mediatore e chiunque partecipi all'incontro di mediazione dovranno sottoscrivere la dichiarazione di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

riservatezza, impegnandosi a non effettuare alcuna registrazione degli incontri in videoconferenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti e ai rispettivi avvocati per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Una volta sottoscritto, il documento informatico viene reinviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati ed alla segreteria dell'Organismo.

Il Mediatore dovrà procedere a costituire il Team con gli indirizzi PEO comunicati dalle parti e dagli avvocati e comunicare agli stessi il link di collegamento all'apposita piattaforma nel giorno e ora fissati.

Il Mediatore potrà gestire anche sessioni separate, escludendo temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate; in alternativa il Mediatore dovrà creare ulteriori stanze virtuali alle quali fare accedere solo le parti interessate alla sessione separata.

I verbali intermedi dell'incontro di mediazione potranno essere sottoscritti soltanto dagli avvocati con firma digitale formato pades ed inoltrati al mediatore; questi provvederà alla sottoscrizione e ad inviarlo sull'apposita piattaforma dell'Organismo di Mediazione.

Il mediatore trasmetterà telematicamente a ciascun difensore la scheda di valutazione che, una volta compilata e sottoscritta, sarà restituita telematicamente allo stesso Mediatore.

In caso di richiesta di formulazione della proposta di conciliazione, il Mediatore provvederà ad inserirla nell'apposita piattaforma; esaminata la stessa, le parti dovranno nei termini di legge manifestare il proprio assenso o rifiuto motivato, inoltrando la comunicazione sempre a mezzo della piattaforma informatica.

Art. 12: Spese e indennità del procedimento di mediazione

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di cinquantamila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, comma 3, D.Lgs. 28/2010).

Sono stabiliti, nella tabella allegata al presente regolamento, l'indennità spettante all'Organismo ed ai mediatori per l'attività prestata.

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi d¹⁰

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 oltre IVA per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e € 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, oltre eventuali spese postali, che deve essere versato, dalla parte istante, a mezzo bonifico da effettuarsi contestualmente all'invio della domanda di mediazione, con la specifica indicazione nella causale delle parti del procedimento di mediazione.

La parte aderente alla mediazione effettuerà il pagamento delle spese di avvio, come sopra meglio specificate, a mezzo bonifico contestualmente al deposito dell'adesione.

All'esito del primo incontro di mediazione ciascuna delle parti dovrà versare, entro e non oltre la data fissata per la prosecuzione, le indennità per l'intero, dovute in relazione al valore della controversia, come previste dalle Tabelle A e B allegate al regolamento pubblicato sul sito internet www.ordineavvocatitrani.it nella sezione "Organismo di Mediazione".

In caso di mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente comma, l'Organismo provvederà ad attivare le procedure per il recupero anche coattivo degli stessi, all'esito delle quali sarà corrisposto al mediatore il dovuto compenso.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 ter della Legge di conv. n.98/2013, nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, ad eccezione delle spese di avvio del procedimento dovute dalle parti.

Fermo restando che, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. n.28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, le indennità devono essere corrisposte per l'intero prima del rilascio del verbale di cui all'art. 11 dello stesso d.lgs. n.28/2010.

Nelle ipotesi di mediazioni delegate dal Giudice, qualora la mediazione non costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le indennità devono essere corrisposte nella misura di 1/5 entro il primo incontro unitamente alle spese di avvio. In questo caso **il saldo sarà dovuto unicamente** in caso di conclusione positiva del procedimento e dovrà essere corrisposto prima del rilascio del verbale.

Le indennità di mediazione per l'intero, come indicate nelle successive tabelle A e B, comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti e sono dovute, in solido, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, anche nell'eventualità di abbandono. Al mediatore sarà versato il compenso nella misura del 70% delle indennità corrisposte ed il restante 30% sarà trattenuto dall'organismo per i costi di amministrazione. In caso di mancata adesione e/o mancato accordo il compenso del mediatore sarà calcolato unicamente sulle spese di avvio del procedimento versate dalle parti, nella percentuale del 20%.

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi d~~1~~1

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A:

- a) può essere aumentato dall'O.M.T., su istanza del mediatore, in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato dall'O.M.T., su istanza del mediatore, in misura non superiore a un quarto nel caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato dall'O.M.T., su istanza del mediatore, di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n.28/2010;
- d) nelle materie obbligatorie, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'O.M.T. deciderà il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, comunicandolo alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Nei casi di cui al precedente comma, lett. a), b) e c), l'istanza del mediatore deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla chiusura del procedimento di mediazione; il mediatore deve dare comunicazione della volontà di richiedere l'aumento per iscritto alle parti della mediazione, prima della chiusura del relativo procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi d.l.2

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Art. 13: Indennità per i non abbienti

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata potrà essere esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'O.M.T.

A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'O.M.T., apposita istanza sottoscritta personalmente, con allegata documentazione fiscale attestante il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge, mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 del DPR 445/2000.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal presente articolo, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve l'indennità prevista dall'art. 12 in misura ridotta, corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Al mediatore cui è stata assegnata una mediazione in cui anche una sola delle parti è ammessa al gratuito patrocinio viene riconosciuta una ulteriore procedura, indipendentemente dal regime di turnazione.

Art. 14: Registro ammissioni gratuito patrocinio

L'O.M.T. tiene un registro sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio.

Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa dalla parte abbiente e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Art 15: Responsabilità dell'Organismo.

L'O.M.T. non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, non riconducibili a suo comportamento non diligente, né in caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

Art. 16: entrata in vigore

il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

Tabella A

Indennità per la mediazione nelle materie facoltative

Valore della lite	per ciascuna parte
Fino a Euro 1.000	Euro 65,00
Da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130,00
Da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240,00
Da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360,00
Da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600,00
Da Euro 50.001 a Euro 250.000 o valore indeterminabile	Euro 1.000,00
Da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000,00
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800,00
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200,00
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200,00

Tabella B

Indennità per la mediazione nelle materie obbligatorie già ridotte

Valore della lite	per ciascuna parte
-------------------	--------------------

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

Fino a Euro 1.000	Euro 43,00
Da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 87,00
Da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160,00
Da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240,00
Da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400,00
Da Euro 50.001 a Euro 250.000 o valore indeterminabile.	Euro 667,00
Da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000,00
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900,00
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600,00
Oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600,00

Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali.

Modalità di pagamento: in sede tramite POS o mediante bonifico bancario.

* * *

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Proc. n. ____ / _____

Depositato da:

nei confronti di:

L'Organismo,

- vista la domanda di mediazione allegata, con la quale viene richiesta nei confronti delle parti ivi indicate l'attivazione del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione;

- vista la designazione del Mediatore del procedimento nella persona dell'Avv. _____ domiciliato in _____ alla via _____
PEC: _____ peo _____

- fissa l'incontro tra le parti per il giorno _____ alle ore _____ presso la sede operativa dell'OMT in Trani, alla Piazza Trieste n. 1, "Palazzo Gadaleta" informa

tutte le parti che:

- nei casi di cui all'art 5, comma 1, del D.lgs 28/10 e ss. mm, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche **in mancanza di adesione** della/e parte/i invitata/e

- ai sensi dell'art. 12 bis del d: lgs 28/2010, **il rifiuto o la mancata partecipazione comporta la chiusura del procedimento e, in mancanza di giustificato motivo,** consentirà al giudice di desumere elementi di prova nel successivo eventuale giudizio ai sensi dell'art.116, Il comma, del codice di procedura civile.

Il Giudice potrà condannare la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

- Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di accordo euro 50.000; altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente; inoltre alle parti che corrispondono l'indennità al Mediatore, in caso di successo della mediazione, viene riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

versata fino all'importo di euro 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà;

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione ed assistite obbligatoriamente dall'avvocato a cui deve essere conferito mandato scritto ad assistere. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La parte che sia impossibilitata a partecipare personalmente anche ad un solo incontro di mediazione dovrà farsi rappresentare da un proprio delegato che conosce i fatti oggetto della controversia, eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, munito di apposita procura speciale sostanziale **notarile** che rechi come specifico oggetto **«la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto»**.

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 così come modificata dal D.L. 149/2022, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

In caso di svolgimento della mediazione in modalità telematica, tutte le parti dovranno essere munite di firma digitale qualificata.

La parte chiamata alla mediazione, in caso di adesione, deve inserire la propria dichiarazione di adesione **sulla piattaforma informatica all'indirizzo <https://concilio.dcssrl.it/concilio-OPENWEB1/login/omttrani>**; deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'O.M.T. e deve fornire prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, **nella misura di euro 40,00 + IVA (ora 22%), per le liti di valore fino a euro 250.000 ed euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, a valere sull'indennità complessiva. L'importo sopra detto è dovuto anche in caso di mancato accordo.**

- l'indennità spettante all'Organismo di Mediazione, fissata in ragione del valore della controversia dichiarato dalla parte istante o in mancanza, determinato dalla Segreteria dell'organismo, **è dovuta da ciascuna delle parti, in solido, e dovrà essere versata nei tre giorni successivi al primo.**

- Il Regolamento dell'Organismo, adottato ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. n.139/2014, nell'allegata tabella A determina

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi d~~1~~8

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

le tariffe del Servizio di mediazione e Conciliazione in ragione del valore della controversia, **con precisazione che l'importo della tariffa:**

- **è ridotto di un terzo** per i primi sei scaglioni, **e per la metà** per i restanti, **nelle materie di cui all'art 5 co 1 bis della legge di conv. n. 98/13 e comma 2 D.lg n. 139/14,**
- **non è dovuto** dalla parte che dichiara, mediante autocertificazione, assumendone la responsabilità, di trovarsi nella condizione posta dalla legge per accedere al gratuito patrocinio, con obbligo di produrre, prima che il procedimento si sia concluso, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato;
- **può essere aumentato** dall'Organismo in misura non superiore ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- **deve essere aumentato** in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione ;
- **deve essere aumentato** di un quinto in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010 ;
- **tutti i pagamenti, maggiorati di IVA nell'aliquota ordinaria (ora 22%), vanno effettuati, documentandoli alla Segreteria dell'Organismo, a mezzo bonifico bancario CREDEM IBAN IT94B0303241720010000838686 - INTESTATO A O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.**

oppure potranno essere effettuati mediante pagamento elettronico presso la segreteria dell'O.M.T. (POS)

In ogni versamento effettuato tramite bonifico dovranno essere indicati: **nome, cognome, e codice fiscale della parte versante, numero R.G.** del procedimento e la causale **"procedimento di mediazione"**;

- la copia del verbale di conclusione del procedimento sarà rilasciata alle parti interessate previo deposito di istanza scritta presso la Segreteria.

E' data facoltà alle parti di formulare richiesta motivata di rinvio del primo incontro per una sola volta previa adesione al procedimento.

Il regolamento dell'Organismo è disponibile sul sito internet www.ordineavvocatitrani.it

La Segreteria

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DEL FORO DI TRANI

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani
Mediazione

- n. 181 del Registro degli Organismi d²⁰

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

ORDINE AVVOCATI TRANI
www.ordineavvocatitrani.it

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
DEL FORO DI TRANI**

Finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del Foro di Trani
Iscritto nel Registro Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 181
Pec:omt@pec.ordineavvocatitrani.it
e-mail:omt@ordineavvocatitrani.it

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Proc. n. ____ / ____ data del deposito: _____

Parte/i istante/i:

Parte/i invitata/e:

in materia di: _____

L'Organismo,

- vista la domanda di mediazione allegata, con la quale viene richiesta nei confronti delle parti ivi indicate l'attivazione del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione;
- vista la designazione del Mediatore del procedimento nella persona dell'Avv. _____ domiciliato in _____ alla via _____
PEC: _____ peo _____

fissa

l'incontro tra le parti per il giorno _____ alle ore _____ presso la sede operativa dell'OMT in Trani, alla Piazza Trieste n. 1, "Palazzo Gadaleta".

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione ed assistite obbligatoriamente dall'avvocato a cui deve essere conferito mandato scritto ad assistere.

In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia in virtù di specifica procura notarile.

O.M.T. Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione del Foro di Trani - n. 181 del Registro degli Organismi di **1**
Mediazione

c.f.: 83001930722 - p.iva 07178950726

*Sede legale: c/o Ordine degli Avvocati di Trani - Via Duomo n. 10
TRANI*

Sede operativa: Piazza Trieste n. 1 76125

Tel fax 0883507215

web: www.ordineavvocatitrani.it mail:

omt@pec.ordineavvocatitrani.it

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

La parte che sia impossibilitata a partecipare personalmente anche ad un solo incontro di mediazione dovrà farsi rappresentare da un proprio delegato che conosce i fatti oggetto della controversia, eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, munito di apposita procura speciale sostanziale notarile che rechi come specifico oggetto «**la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto**».

Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 così come modificata dal D.L. 149/2022, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.M.T. o, in alternativa, in videoconferenza, se richiesto dalle parti che siano in possesso della firma digitale qualificata, così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento dell'Organismo.

In caso di svolgimento della mediazione in modalità telematica, tutte le parti dovranno essere munite di firma digitale qualificata.

La parte chiamata alla mediazione, in caso di adesione, deve inserire la propria dichiarazione di adesione sulla piattaforma informatica all'indirizzo <https://concilio.dcssrl.it/concilio-OPENWEB1/login/omttrani> oppure comunicarla a mezzo pec all'indirizzo omt@pec.ordineavvocatitrani.it, **entro e non oltre tre giorni prima dell'incontro stabilito.**

La parte chiamata deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'O.M.T. e deve fornire prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, **nella misura di euro 40,00 + IVA (ora 22%), per le liti di valore fino a euro 250.000 ed euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, a valere sull'indennità complessiva. L'importo sopra detto è dovuto anche in caso di mancato accordo.**

- **l'indennità spettante all'Organismo di Mediazione**, fissata in ragione del valore della controversia dichiarato dalla parte istante o in mancanza, determinato dalla Segreteria dell'organismo, **è dovuta da ciascuna delle parti, in solido, e dovrà essere versata nei tre giorni successivi al primo incontro.**

- Il Regolamento dell'Organismo, adottato ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. n.139/2014, nell'allegata tabella A determina le tariffe del Servizio di mediazione e Conciliazione in ragione del valore della controversia, **con precisazione che l'importo della tariffa:**

- **è ridotto di un terzo** per i primi sei scaglioni, **e per la metà** per i restanti, **nelle materie di cui all'art 5 co 1 bis della legge di conv. n. 98/13 e comma 2 D.lg n. 139/14**,
- **non è dovuto** dalla parte che dichiara, mediante autocertificazione, assumendone la responsabilità, di trovarsi nella condizione posta dalla legge per accedere al gratuito patrocinio, con obbligo di produrre, prima che il procedimento si sia concluso, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato;
- **può essere aumentato** dall'Organismo in misura non superiore ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- **deve essere aumentato** in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione ;
- **deve essere aumentato** di un quinto in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010 ;
- **tutti i pagamenti, maggiorati di IVA nell'aliquota ordinaria (ora 22%), vanno effettuati, documentandoli alla Segreteria dell'Organismo, a mezzo bonifico bancario CREDEM IBAN IT94B0303241720010000838686 - INTESTATO A O.M.T. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI.**

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta di bollo** e da ogni altra tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000,00 €.

In ogni versamento effettuato dovranno essere indicati: **nome, cognome, e codice fiscale della parte versante, numero R.G.** del procedimento e la causale "**procedimento di mediazione**";

- la copia del verbale di conclusione del procedimento sarà rilasciata alle parti interessate previo deposito di istanza scritta presso la Segreteria.

E' data facoltà alle parti di formulare richiesta motivata di rinvio del primo incontro per una sola volta previa adesione al procedimento.

Il regolamento dell'Organismo è disponibile sul sito internet www.ordineavvocatitrani.it

La Segreteria